COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.11.2006
COM(2006) 698 definitivo

2006/0230 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisioria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia scadrà il 31 dicembre 2006. La proposta prevede una proroga dell'attuale accordo tessili fino al 31 dicembre 2007 con moderati adattamenti di taluni limiti quantitativi.

- **Contesto generale**

L'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia è in vigore dal 1993 ed è stato modificato in varie occasioni. La versione attuale dell'accordo comprende impegni tariffari da parte della Repubblica di Bielorussia (con tariffe molto simili a quelle dell'UE) e una clausola di reintroduzione delle restrizioni quantitative (snapback clause) in caso di mancato rispetto di taluni livelli tariffari. Le restrizioni quantitative sono utilizzate per 34 categorie tessili e di abbigliamento.

In assenza della modifica proposta la Repubblica di Bielorussia sarebbe libera di aumentare i dazi all'importazione e introdurre altre restrizioni a scapito delle esportazioni dell'Unione europea.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

GU L 123 del 17.5.1994, pag. 1, GU L 94 del 26.4.1995, pag. 44, GU L 81 del 30.3.1996, GU L 336 del 29.12.1999, pag. 26, GU L 345 del 31.12.2003, pag. 150, GU L 72 del 18.3.2005, pag. 18.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Vista la situazione politica attuale in Bielorussia, la modifica proposta è restrittiva. Nel 2007 la Bielorussia, insieme alla Corea del Nord, al Montenegro e al Kosovo, sarebbe uno dei pochi paesi ancora soggetto a contingenti tessili con l'Unione europea. (Con la Cina sono stati concordati dei livelli su alcune categorie di prodotti tessili e di abbigliamento in seguito alla firma del memorandum di intesa del 10 giugno 2005).

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente decisione prevede la firma e l'applicazione temporanea di un accordo commerciale internazionale che modifica un accordo che altrimenti sarebbe scaduto. Non è necessaria una consultazione formale.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

L'impatto è stato valutato durante i negoziati dell'accordo internazionale.

Di conseguenza non è stato necessario procedere ad una valutazione d'impatto della misura in oggetto.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta prevede la proroga dell'attuale accordo sul commercio dei prodotti tessili fino al 31 dicembre 2007.

Non sono previsti rischi o effetti negativi particolari per i paesi in via di sviluppo.

- **Base giuridica**

Articolo 133 del Trattato che istituisce la CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Communità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: decisione.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Non esistono altri strumenti per la firma e l'attuazione provvisoria di un accordo internazionale.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

2006/0230 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisioria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo bilaterale sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che proroga di un anno l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.

(2) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo proposto dev'essere firmato a nome della Comunità.

(3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a partire dal 1° gennaio 2007, fatta salva l'applicazione provvisioria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili, iniziato il 1° aprile 1993 e modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere firma l'11 novembre 2005.

Article 2

L'accordo allegato in forma di scambio di lettere viene applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, in attesa della sua conclusione formale fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca dello scambio di lettere da parte della Repubblica di Bielorussia.

Article 3

1. Nel caso in cui la Repubblica di Bielorussia non adempia agli obblighi di cui al punto 4 del paragrafo 2 dell'accordo allegato, i contingenti per il 2007 sono ridotti ai livelli applicabili per il 2006.

2. La decisione di attuare le disposizioni del paragrafo 1 viene presa conformemente alla procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi[1].

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

[1] GU L 275 del 8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 dell'11 gennaio 2006 (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8).

ALLEGATO

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Egregio Signore,

1. Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005 (in appresso denominato l' "accordo").

2. In conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la data di scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

   2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente testo:

   "Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007".

   2.2. L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 alla presente lettera.

   2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dall'appendice 2 della presente lettera.

   2.4. Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

   Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli

accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor…….. i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

Allegato II

Bielorussia	Categoria	unità	Contingenti dal 1° gennaio 2007
Gruppo IA	**1**	tonnellate	1 585
	2	tonnellate	6 600
	3	tonnellate	242
Gruppo IB	**4**	M pezzi	1 839
	5	M pezzi	1 105
	6	M pezzi	1 705
	7	M pezzi	1 377
	8	M pezzi	1 160
Gruppo IIA	**9**	tonnellate	363
	20	tonnellate	329
	22	tonnellate	524
	23	tonnellate	255
	39	tonnellate	241
Gruppo IIB	**12**	M paia	5 959
	13	M pezzi	2 651
	15	M pezzi	1 726
	16	M pezzi	186
	21	M pezzi	930
	24	M pezzi	844
	26/27	M pezzi	1 117
	29	M pezzi	468
	73	M pezzi	329
	83	tonnellate	184
Gruppo IIIA	**33**	tonnellate	387
	36	tonnellate	1 309
	37	tonnellate	463
	50	tonnellate	207
Gruppo IIIB	**67**	tonnellate	356
	74	M pezzi	377
	90	tonnellate	208
Gruppo IV	**115**	tonnellate	114
	117	tonnellate	2 310
	118	tonnellate	471

M pezzi: migliaia di pezzi

Appendice 2

Allegato al protocollo C

Categoria	Unità	Dall' 1° gennaio 2007
4	1 000 pezzi	5 399
5	1 000 pezzi	7 526
6	1 000 pezzi	10 037
7	1 000 pezzi	7 534
8	1 000 pezzi	2 565
12	1 000 pezzi	5 072
13	1 000 pezzi	795
15	1 000 pezzi	4 400
16	1 000 pezzi	896
21	1 000 pezzi	2 927
24	1 000 pezzi	754
26/27	1 000 pezzi	3 668
29	1 000 pezzi	1 487
73	1 000 pezzi	5 700
83	tonnellate	757
74	1 000 pezzi	994

Lettea del governo della Repubblica di Bielorussia

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ….. così redatta:

“ Signor

1. Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005 (in appresso denominato l' "accordo").

2. In conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la data di scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

   2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente testo:

   "Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007".

   2.2. L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 alla presente lettera.

   2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dall'appendice 2 della presente lettera.

   2.4. Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

   Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor…….. i sensi della mia più alta considerazione."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia